

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Issrita al numera 1.00001 dell'Alba delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numera 006 dell'Alba delle società capogruppo.

AGENZ	IA DI	TORI	NO GER	ENZA							DICE 00		ERO DI POLI /03/2583	741	NUMERO E VARIAZION		SUB AGENZIA 285	SIRE 03950	
CONTR	AENTE	POLI	TECNICO	DI TO	ORING	)								PARTITA I		00	0518460	019	
			UCA DE									ORINO						C.A.P. 101	
	1	1	RATTO		DENZA				ATA CON			ATA PRIMA			RATEAZIONI	E		DICIZZAZIONE	
g. 15	m. 1			g. 15	m. 12	2 a.	2027	a. 03	m. 00	g. 00	3.	5 m. 12		OL 1774 D	Annuale ELEGATARIA		sì/no	NO	
N PARTE			SCE LE PO		PAGAT	TO AL	COASSIC	URAZIONE		EGA NS	0.00 A	COD. DEI	L. N. F	OLIZZAD	ELEGATARIA		"	NCASSATO AL	
NO NO	AGENZIA 100	03	N. DI POL 2018/03/23		m. 12	a. 2024		25.500			2.550,	01		,00		1,14		PRIMA RATA EUF 34.291	1,20
							—TOTALE	25.500		—— ACCES	2.550,	01	— DIRITTI — O	,00	— imposta — 6.24		TOTALE RAT	E SUCCESSIVE I 34.291	
TAC.RI	OVON	REG.PF	REMIO TEN	IP. T.PF	ROD. C	ODICE	RISCHIO	RESCI	NDIBILE		RISCHI	COMUNE		POLIZZ	A COLLEGATA	4	CODICE	I AGGREGAZ	IONE
N(s)/r		N( sl/r			0	22	821	NO sì/no m.	. a.	Agenzia	Ramo	N. Poliz	za Age	nzia Ran	no N. Poliz	zza			
nonche	é il Mo		VAR.	RAENT	ΓE	A	L CONT	RAENTE	VIENE	CONFE	RITA L	A QUALI	FICA DI S SOCI	ETA' RE	EALE MUTU			RAZIONI	
										ANT WE	REALE PARTIES AND TO STIMO			Ceru	M On	due			
Agli et di Ass			rtt. 1341	e 1342	2 del (	Codic	e Civile	il Cont	raente d	lichiara	di app	rovare sp	ecificatan	nente i s	seguenti pu	ınti riş	portati sı	ulle Condiz	zioni
		IL	CONTRA	AENTE				11111111							, con la firr va Mod. 50			aver ricev	uto
滋								1	14413	00000	1971	8	<u></u>						
			<b>800 - 32</b> 5 8 - 20	0320									II premio è s	tato incass	ato il		in		1
													(l'Agente, Su	bagente o	d Esattore)				







Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita INA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9906 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

# Enti pubblici

#### **ALLEGATO**

AGENZIA: TORINO GERENZA

POLIZZA n.: 2024/03/2583741 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO
A parziale deroga di quanto indicato alla sezione 3 art. 6 punto 13, delle condizioni generali di assicurazione, si precisa che si ritiene operante il massimale di euro 2.000.000.

In allegato: Capitolato Chiarimenti resi in luogo alla procedura di gara Schede OT/OE.

Fermo il resto

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore Ceruth Ondrea

> Utente:A11002K Mod. 5060 VAR



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1928
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutuatua@pec.realemutua.tt - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita UNA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Copgruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

# Enti pubblici

#### RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E INCARICO

AGENZIA: TORINO GERENZA

POLIZZA n.: 2024/03/2583741 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Ditta MARSH SPA TORINO - 285 che ne ha affidato l'incarico a Reale Mutua Assicurazioni: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Ditta MARSH SPA TORINO - 285 e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtu delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Ditta MARSH SPA TORINO - 285 direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

#### Pata alla firma

Cod	Compagnia	Agenzia	Ripartizione rischio %	Ripartizione premio %	Premio netto €	Accessori €	Diritti €	Imposte €	Premio Totale €
35	REALE MUTUA	Incaricata	0,00	5,00	1.275,00 (*)	127,50	0,00	312,06	1.714,56
35	REALE MUTUA	MARSH SPA TORINO - 285-incaricata	50,00	47,50	12.112,52	1.211,26	0,00	2.964,54	16.288,32
34	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (COD. 034)	UNIPOLSAI - GERENZA TORINO	50,00	47,50	12.112,52	1.211,26	0,00	2.964,54	16.288,32
		TOTALI	100.00	100.00	25,500,04	2,550,02	0,00	6.241,14	34,291,20

Rate successive

Cod	Compagnia	Agenzia	Ripartizione rischio %	Ripartizione premio %	Premio netto €	Accessori €	Diritti €	Imposte €	Premio Totale €
35	REALE MUTUA	Incaricata	0,00	5,00	1.275,00 (*)	127,50	0,00	312,06	1.714,56
35	REALE MUTUA	MARSH SPA TORINO - 285-incaricata	50,00	47,50	12.112,52	1.211,26	0,00	2.964,54	16.288,32
34	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (COD. 034)	UNIPOLSAI - GERENZA TORINO	50,00	47,50	12.112,52	1.211,26	0,00	2.964,54	16.288,32
		TOTALI	100.00	100.00	25,500,04	2,550,02	0,00	6.241,14	34.291.20

(\*) All'impresa incaricata è corrisposta direttamente dal contraente la quota di premio corrispondente al ristoro (più oneri accessori e imposte); tale ammontare viene determinato applicando una percentuale forfettaria del 5,00% al premio netto totale. La restante parte del premio (ossia il totale del premio dedotta la quota corrispondente al ristoro) è suddivisa tra le Coassicuratrici (incluse la società incaricata) sulla base della percentuale di rischio assunta da ciascuna.

IL CONTRAENTE		SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZION L'agente Procuratore
	TO SING	P HT Da

LE COASSICURATRICI



Società Reole Mutuo di Assicurazioni - Fendatri nel 1828 siedel tegale e Direzzione Generole trà Corte di Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - reolemutua@per realemutuo it - Registro Imprese Torino, Cadice Fiscale 008/753600 III, Natritto IVA 11998320011 RE A. Torino N. 19966 - Escritto al numera 100001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capagruppo del Gruppo Paglia Marina Listitto al numera 1000 Gell'Albo delle escritti companiumo.

# Enti pubblici

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

# Stipulata tra: POLITECNICO DI TORINO

E

Società Reale Mutua di Assicurazioni Polizza nr. 2024/03/2583741

#### Art. 1 - Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.



Scietà Reale Mutua di Assicurazioni - Fendato nel 1928
Sede Legale e Direzione Generale: Va Corte d'Appela, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pe, realemutua (n - 1998) 2001
Torino, Codice Riscale 0.0877360018, N Parrito NA 11908320011
REA Torino N, 9906 - Iscritta di numera 1,00001 dell'Albo delle
Imprese di assicurazione e diassicurazione - Capegruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.				
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato:  L'Ente Contraente,  Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività ivi compresi studenti, tirocinanti, amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, membri del comitato etico per la ricerca.				
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.				
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al nº B000055861.				
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.				
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).				
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.				
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.				
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.				
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.				
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.				
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.				
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.				
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:				



Società Reole Mutuo di Assicurazioni - Fondato nel 1920
Siede Legale e Direzione Generale: Da Corte d'Appela, 11 - 10122
Torino (India) - reolerentuo@pez-reolerentuo di - Pegistro Imprese
Torino, (Codice Riscole 08/7360018), IN Partiato MA 11998320011
RE A Torino N. 9806 - Iscritta di numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e ribuschivazione - Capegruppo del Gruppo
Reale Mutua, Iscritto al numero 006 dell'Albo delle società copogruppo.

	le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre  Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;  Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio					
	delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.					
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.					
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.					
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.					
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.					
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).					
Malattie infettive	la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2					
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.					
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.					
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.					
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.					
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.					



Società Reale Mutua di Asskurazioni - Feridata nel 1929
Sede Legale v Direzione Generale: Via Corte d'Appelo, 11 - 10122
Torino (Incila) - realemutuo@pe.realemutua in - Registro Imprese
Torino, Cocies Risacio 608/7360018, IN Partito MA 1 1908/220011
REA. Torino N. 9806 - iscritta al numero 1,00001 dell'Albo delle
Imprese di asskurazione - riasskurazione - Capagruppo Reale Murua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società copogruppo.

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.				
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei document di polizza.				
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche,				
	religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.				
Atto Cyber	qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovverd una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono post in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".				
Incidente Cyber	qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".				
Dati informatici	qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".				
Malware o simili	qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".				
Sistema Informatico	qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete a struttura/servizio di backup.				



Società Reale Multuo di Assicuraziom - Fendato nel 1928 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemultuo@pec.realemultuo III - Registro Imprese Torino, Cadice Fiscale 008/9360018, IV. Partitio IVA 1199832001 IR. A. Torino N. 19806 - Iscritta of numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capegruppo del Gruppa

## Enti pubblici

Supporto per l'elaborazione dei dati

indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

#### Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Ateneo, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- proprietà e/o conduzione fabbricati;
- attività didattica, di formazione, di tutorato, di orientamento e di consulenza;
- attività di progettazione e direzione lavori edili, nonché restauro di opere aventi particolare valore artistico/culturale;
- organizzazione di attività di studio, di viaggi, di ricerca e sperimentazione scientifica, di tirocinio, di convegni e mostre, sportive, di seminari ed attività culturali e ricreative in genere, sia in Italia che all'Estero;
- organizzazione di concorsi cui possono partecipare anche elementi esterni;
- svolgimento degli esami di Stato; attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale; proprietà, locazione, comodato ed uso di macchine ed impianti vari;
- tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

#### Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

#### Art. 1 - Variazioni del rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.



Società Reale Multur di Assikurazioni - Fendata nel 1828 Sede Legale e Dinezione Generale: Via Carte d'Appello, 11 - 10122 Tarino (Italia) - redeliminato@per redemutari: - Registro imprese Tarino, Caface Riscale 008/19360018, N. Paritta M. 11998320011 R.E.A. Torino N. 9906 - Iscritta al numero 1,00001 dell'Albo delle imprese di assikurazione e ribassikurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Murtur, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

## Enti pubblici

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

#### Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. È facoltà del Contraente richiedere alla Società:



iscició Reole Mutro di Assicurazion - Fondata nel 1928 sede Legale e Diversione Generale Na Carte d'Appello, 11 - 10122 Forino (Italia) - realemutua@per realemutua it - Registro Imprese Terino, Cadre Fiscale 008/19360018, Ib. Partito IVA 11998320011 EA. Torino N. 19806 - Escritto al numero 100001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capegruppo del Gruppo Cale Nelson Sectione del Carte del Carte del Carte Carte Capegrupo del Gruppo Cale Nelson Carte Carte Carte Carte Carte Capegrupo del Gruppo Cale Nelson Carte Carte Carte Carte Carte Capegrupo del Gruppo Cale Nelson Carte Carte

# Enti pubblici

- il rinnovo per un periodo massimo di 3 anni. La Società, si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

#### Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.



coretà Reale Mutura di Asskurazioni - Fondata nel 1828 dia et legale e l'invisiane Generale Via Grafe d'Appella, 11 - 10122 crino (Italia) - reolemutua@per reolemutua it - Registro imprese crino, Cadice Riscole 008 9/33600 18, N. Paritto IVA 11998320011 E.A. Torino N. 1996 - Iscritta o in numera 1,00001 dell'Albe delle imprese di assikurazione e risosicurazione - Cappgruppo del Gruppo la contrata di sosita di surreolo (Coldifilia) delle secte di composizione con della Maria i Critta di la visione (Coldifilia) delle secte di composizione con della Maria i Critta di la visione (Coldifilia) delle secte di composizione con della Maria i Critta di la visione (Coldifilia) delle secte di composizione con della colori della colori di colori di

# Enti pubblici

#### Art. 5 – Recesso per Sinistro Non si applica al presente contratto

#### Art. 6 - Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

#### Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Carte d'Appelo, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@per rodemutua ir. - Registro Imprese Torino, Cadice Fiscale 0087/360018, N. Paritra IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9906 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Cangeruppo del Gruppo Beale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capagruppo

# Enti pubblici

#### Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

#### Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

- 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
- 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.



Società Reale Mutua di Assicurazione - Fondato nel 1928 Sede Legale e Direzione Generale: Via Carte d'Appella, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec realemutua it - Registro Imprese Torino, Cadice Fiscale 00873360018, IV Partito IVA 11998320011 R.E.A. Torino M. 9906 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e disassicurazione - Cagegruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo

## Enti pubblici

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### Art. 14 - Clausola Broker

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159 e sede operativa in Torino – Via Cavour, 1.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio per il Contraente. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

#### Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fordata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Carte d'Appello, 11 - 10122 Torino Ilicila) - realemutua@per realemutua it. - Registro Imprese Torino, Cadie Riscale 00873600 IS, N. Paritta IVA 119983200 I R.E.A. Torino N. 9906 - Isoritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e rissistruciane - Caogruppo del Gruppo Reale Mitrua, Iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo

# Enti pubblici

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 17 - Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

#### Art. 18- Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per mondo intero.

#### Art. 19 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile Società Reale Mutua di Assicurazioni, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe
  e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Sociatà Reole Mutua di Asskurazioni - Fondata nel 1928 sichel Legale e Investione Generale Una Crete Affepella, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemultua@pec realemultua it - Registro Imprese Torino, Cadico Fiscale 0087/5360018, N. Partito NA 199832001 IE R.A. Torino N. 19965 - Escritta of numero 1,00001 dell'Albo delle Imprese di asskurazione e riasskurazione - Capagilippo del Gruppo Cada Maria Capagilippo del Gruppo Capagilippo del C

# Enti pubblici

#### Art. 20 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

#### Art. 21 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

#### Sezione 3 - Condizioni di assicurazione

#### Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

 ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga



Società Reale Mutua di Asskurazioni - Fendata nel 1828 Sade Legglie e Direzione Generale: Via Carte d'Appella, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua it - Registro Imprese Tarino, Codice Riscale 008/3360018, Il Partito IVA 11998320011 R.E.A. Torino M. 9806 - Isaritta di numero 1,00001 dell'Albo delle Imprese di assiruazione e riassistrazione - Casperuppo del Gruppo Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogrupp

# Enti pubblici

a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

2. ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
  - a) Datore di Lavoro Dirigente Preposto Medico Competente Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi.
  - b) Committente Responsabile dei lavori Coordinatore per la Progettazione Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi
  inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del citato D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

#### Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle



Società Reole Multu di Asskurazioni - Fondata nel 1928 - Sade Legale e l'invizione Generale lua Corte d'Appello, 11 - 10122 - Torno (Italia) - reolemutua@per reolemutua i - Registro Impresa Torno, Cadice Fiscale 00873360018, IV. Parteto NY 1199832001 T REA. Torno N. 9806 - Escritto di numero 100001 dell'Albo delle impresa di asskurazione e riasskurazione - Capagruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capagruppi.

# Enti pubblici

malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali derivanti direttamente o indirettamente da amianto e da qualsiasi sostanza contenente amianto;
- 2. per le malattie professionali:
  - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
  - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 3. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- 4. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

#### Art. 4 – Estensioni e precisazioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

- 1. Circolazione in area privata: la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
- 2. Committenza auto: la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 3. Committenza lavori: la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la



Società Reale Mutuo di Assicurazioni - Fondata nel 1928 Sede Legalie e lipriciane Generale Via Corte d'Appella, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec realemutua it - Registro Imprese Torino, Cadice Riscale 0087/5360018, IN Partitio IVA 1199832001 IR & A Torino IV. 19966 - Sicritia of numero 1,00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capagruppo del Gruppo Della Maria e Cartetta al numero 1,000 dell'Albo delle significa e Della Maria e Cartetta al numero (1000 dell'Albo delle significa e Della Maria e Cartetta al numero (1000 dell'Albo delle significa e Della Maria e Cartetta al numero (1000 dell'Albo delle significa e Della Maria e Cartetta al numero (1000 dell'Albo delle significa e Della Maria e Cartetta al numero (1000 dell'Albo delle significa e (1000 dell'Albo della significa e (1000 dell'Albo dell'Albo delle significa e (1000 dell'Albo dell'Albo delle significa e (1000 dell'Albo dell'Albo delle significa e (1000 dell'Albo dell'Albo dell'Albo dell'Albo dell'Albo delle significa e (1000 dell'Albo de

# Enti pubblici

responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.

- 4. Condutture ed impianti sotterranei: la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
- 5. Corsi e manifestazioni: la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.
- 6. Cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
- 7. Furto: la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
- 8. Incendio: la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
- 9. Inquinamento accidentale: l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
- 10. Interruzione di attività: la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
- 11. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta: la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
- 12. Parcheggi: la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
- 13. Privacy: La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i e Regolamento EU 2016/679.
- 14. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria,



Società Reole Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1929 Sede Legale e (inexisiane Generale: Via Corte d'Appella, 11 - 1012.2 Torino (Itolia) - realemutua@pec.realemutua it - Registro Imprese Torino, Cadice Riscale 00873360018, N. Partita NA 1199832001 R.E.A. Torino N. 19906 - Iscritta ol numero 1.0001 dell'Albe delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capegruppo del Gruppo

## Enti pubblici

sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.

- **15. RC Personale:** la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante del Contraente/Assicurato e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
  - alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
  - agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.
  - Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del d. lgs. 81/08.
- **16. Rigurgito di fogne e allagamenti:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
- 17. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 18. Organizzazione eventi: la responsabilità civile derivante all'Assicurato da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, (esclusi i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione) da partecipazione e/o organizzazione di congressi/manifestazioni/fiere/mostre/simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti.
- 19. Ristorazione: proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- 20. R.C. consulenti, incaricati, preposti non dipendenti dell'Assicurato: per danni provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato quali, a puro titolo di esempio, assegnisti di ricerca, docenti a contratto, consulenti e collaboratori esterni, di cui lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. In favore di tali soggetti la Società dovrà rinunciare al diritto di surroga nei loro



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1928 Sede Legale e Direzione Generale: tra Carte d'Appella, 11 - 10122 Torno (ficial) - reolemutua@per reolemutua (1- Registro Imprese Torino, Cadice Fiscale 008/75360018, IN Partito IVA 11998320011 IR E.A. Torino N. 19806 - Iscritta of numero 1,00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capegruppo del Gruppo Delle Materiale di Carte (1000 dell'Albo delle Delle Materiale) delle Compositione della compositione del Cartego Delle Materiale della compositione de

## Enti pubblici

confronti esclusi i casi di dolo e ciò entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ciascun sinistro il quale resta, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità con l'Assicurato e/o tra loro.

- 21. Responsabilità civile categorie studentesche: la responsabilità per un fatto verificatosi in relazione all'attività didattica compresa la "tesi presso terzi" di ricerca e progettuale, di tirocinio curricolare e/o extra-curricolare post lauream. Tale garanzia dovrà essere valida ed operante per l'attività svolta all'interno delle strutture dell'Ateneo o in strutture extra universitarie sia pubbliche che private, in Italia ed all'estero, purché preventivamente autorizzata dal Contraente.
- 22. RC Incrociata: per tutte le persone giuridiche e/o fisiche, con denominazione e/o qualifica di assicurato, le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze tra loro, fermo restando che la somma delle eventuali indennità a carico della società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.
  - La società, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di surroga/rivalsa nei confronti dei soggetti citati;
- 23. Comitato Etico per la Ricerca: si intendono ricompresi in garanzia anche i membri del Comitato Etico per la Ricerca;
- 24. Danni patrimoniali puri: ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza;
- 25. Veicoli in sosta: la responsabilità civile dell'Assicurato per danni (esclusi quelli da furto) arrecati a veicoli di proprietà di terzi, dipendenti, del Rettore, degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente;
- **26. Prototipi**: la responsabilità civile dell'Assicurato per danni arrecati in relazione ad attività di progettazione e sviluppo di prototipi, a motore e non.

#### Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6 "esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

- 27. Dispersione di acque: L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;
- 28. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.

#### Art. 6 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Diezione Generale: Via Carte d'Appello, 11 - 10122 Torino (fiolia) - realemutua@per corlemutua II - Registro Imprese Torino, Cadice Riscale 008/75360018, IV Partito IVA 11998320011 REA. Torino N. 9806 - Iscritta al numera 1.00001 dell'Alba delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: Capegruppo del Gruppo

## Enti pubblici

- 1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- 3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, dovuti a:
  - · inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - · interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,

salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.

- 4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- 5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori.

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

- 6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
- 8. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
- 9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- 10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
- 11. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
- 12. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005;
- 13. derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie;
- 14. materiali o non materiali di qualunque natura, qualsiasi perdita, responsabilità, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fendata nel 1829 Sede Legale e Direzione Generale: Via Carte d'Appella, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutus@per realemutua it - Registro Imprese Torino, Cadice Fiscale 008 7360018, N. Paritro IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9906 - Iscritta di numera 100001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e ribassicurazione: Cangruppo del Gruppa Reale Mutua, iscritta di numero 006 dell'Albo delle società capogruppo

# Enti pubblici

- Atto Cyber,
- Incidente Cyber, ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio. Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi,
- e, nell'ambito dell'eventuale sottolimite previsto in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber.

#### Art. 7 – Qualifica di terzo

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Sono considerati terzi tutti gli studenti iscritti ad uno qualsiasi dei corsi offerti dall'Ateneo e tutti i soggetti anche non iscritti presso il Politecnico, ma regolarmente registrati presso i competenti uffici dello stesso. La garanzia R.C.T. si estende altresì ai prestatori d'opera a qualunque titolo, ai lavoratori parasubordinati, agli stagisti e a tutte le categorie studentesche; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

È comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS e/o dall'INAIL.

#### Sezione 4 – Gestione dei sinistri

#### Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo. Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento. La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Carte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec realemutua ir - Registro Imprese Torino, Cadice Piscale 0087/360018, N. Paritto IVA 119983/2011 R.E.A. Torino N. 9806 - Isaritto al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capegruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capagruppo

# Enti pubblici

#### Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

#### Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari ad € 00,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. In caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Per importi inferiori alla franchigia ogni decisione circa l'effettuazione di transazioni, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo, pertanto, che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo pec l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, di:

numero del sinistro



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Carte d'Appella, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec realemutua it - Registro Imprese Tarino, Cadice Piscale 00873360018; Il: Partito IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Isaritto al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capegruppo del Gruppo Reale Mutua, Isaritto al numero 006 dell'Albo delle società capagruppo

# Enti pubblici

- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- · importo quietanzato e liquidate al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- · importo da recuperare nei confronti! della Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

#### Sezione 5 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti

#### Art. 1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 15.000.000,00 per ogni sinistro
	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

#### Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

	modification po	beobein	6/0	franchigia
Garanzia sinistro	e anno	per sinistro	)	**



Secietà Reale Mutua di Asskurazioni - Fondata nel 1928
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appella, 11 - 10122
Torino (India) - realemutua@per realemutua in - Registro imprese
Torino, Cadice Riscale 008/7360018, IN Partata NA 1998320011
REA. Torino N. 9906 - Iscritta al numero 1,00001 dell'Albo delle
Imprese di asskurazione - d'asskurazione - Capegruppo del Gruppe
Reale Mutua, Iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto:	I massimali RCT/O di polizza	Relativamente alla sola sezione RCT, le garanzie vengono prestate senza applicazione di una franchigia fissa per sinistro
Danno biologico	l massimali R.C.O. di polizza	La franchigia
Malattie professionali	l massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Interruzione / sospensioni di attività di terzi	€ 6.000.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	La franchigia
Danni ai veicoli	€ 500.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	La franchigia
Cose in consegna e custodia	€ 500.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	La franchigia
Danni a cose in ambito lavori	€ 250.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	Scop. 10% min. € 500,00
Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Danni da incendio	€ 1.000.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	In eccesso polizza Incendio
Danni da inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	€ 2.500,00
Condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	Scop. 10% min. € 5.000,00
Furto	€ 100.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	La franchigia
Danni a cose da cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	Scop. 10% min. € 5.000,00
Danni alle cose sui cui si eseguono i lavori	€ 100.000,00 per sinistro / periodo assicurativo	Scop. 10% min. € 5.000,00



Società Reale Mutuo di Applicatione il Fondaminel 1929
Sede Legale e Discrimine Generale Stat Corne d'Appella, 11 - 1912/2
Sede Legale e Discrimine Generale Stat Corne d'Appella, 11 - 1912/2
Torino l'Intidio) - recle mutuogiligare realermation di - Registro impress
Torino, Cortice Sistende 0087/3/600 (8), N. Partito IPA 11908/3/2011
R.E. Il Corne N. 9906 - scrittati ni minimo i 100601 dall'Albe delle
Imprese di daubturazione e rhabstrurante i Coppringuo del finappo
Reale Mutua, Iscritto a mumero 000 dell'Albe delle società copprigno.

Prototipi	€ 2.000.000,00 per € 1.000,00 sinistro / periodo assicurativo
Privacy	€ 500.000,00 per sinistro La franchigia / periodo assicurativo
Danni patrimoniali puri / perdite patrimoniali (con esclusione delle perdite pecuniarie derivanti da errori di progettazione / direzione lavori)	